REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le informazioni sulla catena alimentare da fornire agli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. In particolare, conformemente all'allegato II, sezione III di tale regolamento, gli operatori del settore
 alimentare che gestiscono macelli sono tenuti a chiedere,
 ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare, e ad intervenire di conseguenza, per tutti gli animali,
 ad eccezione della selvaggina, che sono inviati o destinati
 ad essere inviati al macello.
- (2) Il punto 2 della sezione suddetta prevede che agli operatori in questione siano fornite le informazioni sulla catena alimentare almeno 24 ore prima dell'arrivo degli animali al macello, tranne che nelle circostanze di cui al punto 7 della stessa sezione. Il punto 7 prevede che, ove consentito dall'autorità competente, le informazioni possano accompagnare determinati animali, specificati in tale disposizione, al loro arrivo al macello, invece che 24 ore prima.
- (3) Dato che la fornitura di informazioni sulla catena alimentare prevista dal regolamento (CE) n. 853/2004 costituisce un nuovo obbligo per gli operatori del settore alimentare, un periodo di transizione per la piena applicazione di tale disposizione è stato fissato dal regolamento (CE) n. n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (²).

- (4) Per facilitare il trasferimento di informazioni dall'azienda agricola al macello, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2076/2005, prevede una deroga alle prescrizioni contenute nell'allegato II, sezione III, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 riguardanti la fornitura di informazioni sulla catena alimentare agli operatori dei macelli con almeno 24 ore di anticipo, qualora l'autorità competente lo permetta e ove ciò non comprometta gli obiettivi del regolamento.
- (5) L'esperienza ha dimostrato che, laddove le autorità competenti hanno potuto ampliare, caso per caso, le circostanze in cui le informazioni sulla catena alimentare possono essere trasmesse al macello unitamente agli animali ai quali si riferiscono, piuttosto che 24 ore in anticipo, l'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni sulla catena alimentare è avvenuta senza intoppi. Di conseguenza, è opportuno rendere permanente tale disposizione transitoria.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

ALLEGATO

All'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Se l'autorità competente lo permette, e se ciò non compromette gli obiettivi del presente regolamento, le informazioni sulla catena alimentare possono pervenire meno di 24 ore prima dell'arrivo, oppure accompagnare gli animali di qualsiasi specie ai quali si riferiscono al momento dell'arrivo al macello.

Tuttavia, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l'attività del macello è comunicata in tempo utile all'operatore del settore alimentare che gestisce il macello prima che gli animali vi arrivino, in modo da consentirgli di organizzare di conseguenza l'attività del macello.

L'operatore del settore alimentare che gestisce il macello deve valutare le informazioni rilevanti e trasmettere al veterinario ufficiale le informazioni sulla catena alimentare ricevute. La macellazione o la tolettatura degli animali non possono aver luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.»